

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CE) n. 1628/96 del Consiglio, del 25 luglio 1996, relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ..... 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1629/96 della Commissione, del 13 agosto 1996, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi ..... 6
- ★ Regolamento (CE) n. 1630/96 della Commissione, del 13 agosto 1996, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi a a destinazione di taluni paesi terzi ..... 9
- ★ Regolamento (CE) n. 1631/96 della Commissione, del 13 agosto 1996, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi a a destinazione di taluni paesi terzi ..... 12
- Regolamento (CE) n. 1632/96 della Commissione, del 13 agosto 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 15

#### *II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### Commissione

96/501/Euratom, CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 24 luglio 1996, che modifica la decisione 96/159/Euratom, CE che autorizza la Repubblica portoghese a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA ..... 17

96/502/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 25 luglio 1996, che approva il piano di sorveglianza e di controllo delle salmonelle nel pollame presentato dalla Svezia <sup>(1)</sup>.....** 18

96/503/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 26 luglio 1996, che autorizza il Portogallo e il Regno Unito a pagare il premio di trasformazione previsto dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, per animali ritirati dalla produzione prima di aver superato l'età di venti giorni .....** 19
- 

**Rettifiche**

- \* **Rettifica del regolamento (CE) n. 1620/96 della Commissione, del 9 luglio 1996, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU n. L 202 del 10. 8. 1996) .....** 20

---

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1628/96 DEL CONSIGLIO****del 25 luglio 1996****relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che lo sviluppo economico, il ripristino della società civile e la cooperazione tra le repubbliche sorte dall'ex Jugoslavia secondo l'impostazione regionale definita dal Consiglio sono indissociabili dalla pace e dalla stabilità nella regione dei Balcani;

considerando che occorre avviare gli interventi di riparazione e di ripristino delle infrastrutture, unitamente alle riforme politiche ed economiche;

considerando che la Comunità ha deciso di contribuire a tali azioni alle condizioni enunciate dal Consiglio;

considerando che essa intende subordinare il proprio sostegno al rispetto delle condizioni politiche ed economiche fissate dagli accordi di pace firmati a Parigi il 14 dicembre 1995 e in particolare al rispetto dei diritti umani;

considerando che, per favorire la riconciliazione tra le varie parti e per scongiurare la comparsa di nuovi focolai di conflitto, è necessario prestare particolare attenzione ad interventi con finalità economiche e sociali, che favoriscano in particolare l'occupazione, la restaurazione della società civile nonché il ritorno e il reinserimento dei profughi e degli sfollati;

considerando che, per consentire una gestione efficace delle misure previste dal presente regolamento e attuare

azioni a medio termine, è opportuno adottare un approccio pluriennale sino al 31 dicembre 1999;

considerando che l'aiuto della Comunità europea deve accompagnarsi alla massima trasparenza in sede di attuazione del sostegno finanziario e ad un rigoroso controllo sull'impiego dei fondi;

considerando che un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 è inserito nel presente regolamento per l'intera durata del programma fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato;

considerando che l'attuazione delle azioni previste può contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Comunità; che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri di azioni diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La Comunità attua misure d'aiuto, secondo le condizioni specifiche definite dal Consiglio, in particolare progetti, programmi e azioni di cooperazione per la ricostruzione, il ritorno dei profughi e degli sfollati e la cooperazione economica e regionale in Bosnia-Erzegovina, in Croazia, nella Repubblica federale di Jugoslavia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento, nel periodo 1996-1999, è di 400 milioni di ECU.

Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle previsioni finanziarie.

Il finanziamento comunitario a titolo del presente regolamento avviene sotto forma di aiuti non rimborsabili.

<sup>(1)</sup> GU n. C 179 del 22. 6. 1996, pag. 5.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 19 luglio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

*Articolo 2*

Il presente regolamento si fonda sul rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, nonché sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che ne costituiscono un elemento essenziale. Le condizioni specifiche definite dal Consiglio per l'attuazione della cooperazione con l'ex Jugoslavia costituiscono parimenti un elemento essenziale del presente regolamento.

*Articolo 3*

Le organizzazioni regionali e internazionali, gli enti pubblici e parapubblici, le organizzazioni di sostegno alle imprese, gli operatori privati, le cooperative, le società mutue, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative possono essere ammessi a partecipare all'attuazione dei progetti, dei programmi e delle azioni di cooperazione finanziati in base al presente regolamento.

*Articolo 4*

1. I progetti, i programmi e le azioni di cooperazione si prefiggono di appoggiare il processo di ricostruzione, favorire il ritorno dei profughi, la riconciliazione e la cooperazione economica regionale e creare le condizioni economiche e sociali che rappresentano la base per lo sviluppo dei paesi beneficiari.

2. Progetti, programmi e azioni di cui al paragrafo 1 riguardano segnatamente i seguenti settori:

- i progetti di cooperazione regionale e di buon vicinato e i progetti transfrontalieri,
- la ricostruzione delle infrastrutture e di altre attrezzature private o collettive danneggiate dalla guerra,
- il consolidamento della democrazia e della società civile,
- il ritorno dei profughi,
- l'inserimento o il reinserimento nella vita professionale dei profughi, degli sfollati e degli ex combattenti,
- la messa a punto dell'apparato produttivo per il rilancio dell'economia,
- lo sviluppo del settore privato, in particolare delle piccole imprese, e la promozione degli investimenti,
- il potenziamento delle organizzazioni non governative, degli istituti culturali e degli istituti d'insegnamento.

*Articolo 5*

Gli interventi da finanziare costituiscono oggetto di una selezione che si basa segnatamente su una valutazione delle richieste dei potenziali beneficiari, in funzione dell'urgenza, della capacità di assorbimento effettivo degli aiuti, dell'impatto sul ritorno dei profughi e degli sfollati e sulla riconciliazione fra le parti mediante la loro parteci-

pazione congiunta a progetti comuni. Il sostegno è offerto, per quanto possibile, in modo decentralizzato.

*Articolo 6*

1. Per garantire la coerenza delle azioni di cooperazione e migliorarne la complementarità e l'efficacia, gli Stati membri e la Commissione si scambiano tutte le informazioni utili sui finanziamenti che intendono concedere. Dei cofinanziamenti possono essere ricercati nell'ambito di questo scambio d'informazioni. Anche le possibili complementarità, in particolare attraverso cofinanziamenti o finanziamenti paralleli, sono ricercate nell'ambito di questo scambio d'informazioni.

2. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano inoltre, segnatamente nell'ambito del comitato di cui all'articolo 12, i dati di cui dispongono sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali a favore degli Stati contemplati dal presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione utilizzano un sistema di informazioni reciproche.

*Articolo 7*

Le decisioni di finanziamento, nonché le convenzioni e i contratti che ne scaturiscono, prevedono in particolare il controllo finanziario a cura della Commissione e revisioni della Corte dei conti eventualmente in loco.

*Articolo 8*

1. Gli interventi previsti dal presente regolamento possono riguardare le spese di importazione di merci e di servizi, le spese locali necessarie a portare a termine i progetti e i programmi, nonché bonifici di interesse per prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti. Le imposte, i dazi e gli oneri nonché gli acquisti di beni immobili sono esclusi dal finanziamento comunitario.

Gli appalti e i contratti previsti per l'esecuzione delle azioni finanziate dalla Comunità in applicazione del presente regolamento devono beneficiare nello Stato destinatario di un regime fiscale e doganale che non sia meno favorevole rispetto a quello che lo Stato applica al paese più favorito o all'organizzazione internazionale incaricata di promuovere lo sviluppo economico più favorita.

2. Le spese di manutenzione e di funzionamento in loco possono essere incluse nel finanziamento dei progetti nei limiti fissati in via preliminare per ciascuna misura, restando inteso che l'assunzione delle spese può avvenire soltanto nella fase di avviamento e in forma decrescente.

3. Per quanto riguarda i progetti d'investimento, il finanziamento comunitario è combinato con le risorse proprie del beneficiario o con altre fonti di finanziamento. Il cofinanziamento comunitario, ivi compresi prestiti su risorse proprie della Banca europea per gli investimenti, non può superare l'80 % del costo totale dell'investimento.

*Articolo 9*

La partecipazione agli appalti e ai contratti è aperta senza discriminazioni a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati beneficiari.

La partecipazione di persone fisiche e giuridiche degli Stati beneficiari del programma PHARE può essere autorizzata di volta in volta dalla Commissione se i programmi o progetti interessati necessitano di specifiche forme di assistenza che esistono in particolare in tali Stati.

Sono considerate persone giuridiche di uno Stato membro, di uno Stato beneficiario o di uno Stato beneficiario del programma PHARE le persone giuridiche costituite secondo la legislazione di uno Stato membro o di uno Stato beneficiario o di uno Stato beneficiario del programma PHARE che abbiano l'amministrazione centrale o la sede principale nel territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea o in uno degli Stati beneficiari o in uno Stato beneficiario del programma PHARE che in essi abbiano la loro sede sociale, ove la loro attività presenti un legame concreto e continuo con l'economia di detto territorio o Stato.

In caso di cofinanziamento la Commissione può autorizzare caso per caso la partecipazione agli appalti e ai contratti di cittadini di altri paesi. In tale eventualità la partecipazione di imprese di paesi terzi è presa in considerazione soltanto se la reciprocità è applicata alla Comunità da quegli stessi paesi.

I contratti di servizi sono aggiudicati nel quadro di gare ristrette, ad eccezione delle operazioni d'importo non superiore a 200 000 ECU per le quali possono essere aggiudicati mediante trattativa privata.

*Articolo 10*

1. Le decisioni di finanziamento per importi superiori a 2 milioni di ECU sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 12, paragrafo 2. Il comitato di cui a tale articolo è informato delle azioni relative a finanziamenti inferiori a 2 milioni di ECU.

2. Le decisioni che modificano decisioni adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 12 sono adottate dalla Commissione senza consultare il comitato, purché non comportino modifiche sostanziali riguardo alla natura dei progetti e delle azioni originarie, ovvero, con riferimento all'aspetto finanziario, non superino del 20 % l'importo complessivo dell'impegno iniziale e non vadano comunque oltre i 4 milioni di ECU. Il comitato dev'essere informato di tutte le decisioni di modifica.

*Articolo 11*

Le azioni di cui al presente regolamento finanziate sul bilancio delle Comunità europee sono gestite dalla Commissione secondo le modalità di cui all'articolo 12.

La Commissione procede all'esecuzione delle spese secondo il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

A decorrere dal 1° gennaio 1998 la Commissione rispetta inoltre le norme di cui all'allegato del presente regolamento che disciplinano l'attribuzione degli appalti mediante gare, in particolare gare ristrette, per le azioni nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo, sesto e settimo trattino. Tale allegato può essere modificato dal Consiglio deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che quest'ultima potrà presentare a decorrere dal 1° luglio 1997.

*Articolo 12*

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, in appresso denominato «comitato».

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

4. Il comitato può esaminare eventuali altre questioni relative all'attuazione del presente regolamento sottoposte dal presidente, anche su richiesta del rappresentante di uno Stato membro e, in particolare, eventuali questioni connesse con la programmazione delle azioni, la loro attuazione generale e i cofinanziamenti.

5. Il comitato stabilisce le proprie regole procedurali deliberando a maggioranza qualificata.

*Articolo 13*

1. La Commissione vigila sulla corretta esecuzione dei progetti e sul rispetto delle condizioni contrattuali in cui i progetti e le azioni in fase di realizzazione sono posti in atto.

2. La Commissione procede a una valutazione dei principali progetti portati a termine, al fine di verificare se gli obiettivi definiti durante l'istruzione di tali progetti siano stati raggiunti e di evincere principi di condotta per aumentare l'efficacia e la percezione delle attività future. Essa ne tiene regolarmente informato il comitato di cui all'articolo 12.

3. La Commissione informa trimestralmente il Parlamento europeo e il Consiglio sull'esecuzione degli aiuti e in particolare sulla valutazione di cui al paragrafo 2 e sull'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 4. Essa sottopone parimenti al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione al riguardo.

*Articolo 14*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica sino al 31 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. COVENEY

*ALLEGATO***Principi per l'aggiudicazione degli appalti mediante gara e in particolare mediante licitazione privata**

1. La Commissione presiede tutti i comitati di valutazione e nomina un numero adeguato di periti prima dell'indizione dei bandi di gara. Un perito deve provenire dall'istituzione beneficiaria del programma del paese interessato. Tutti i periti devono firmare una dichiarazione di imparzialità.
2. L'offerta è valutata sulla base della qualità tecnica e del prezzo o di una ponderazione tra questi due criteri, che è allora annunciata in ciascun bando di gara. La valutazione tecnica è effettuata secondo i seguenti principi: organizzazione, scadenario, metodi e piano di lavoro proposti per fornire i servizi, qualifiche, esperienza, competenza del personale proposto per la fornitura dei servizi e ricorso a società o esperti locali, compresa la loro integrazione nel progetto e loro contributo alla sostenibilità dei risultati del progetto.
3. Gli offerenti respinti sono informati mediante lettera, contenente altresì l'indicazione delle ragioni della loro esclusione e il nome dell'offerente prescelto.
4. Qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta nella preparazione di un progetto è esclusa dalla partecipazione all'attuazione del progetto. Se un offerente partecipante impiega tali persone, con qualsivoglia funzione, entro sei mesi dalla fine del loro coinvolgimento nella procedura di gara, può essere escluso dalla partecipazione al progetto. Qualsiasi offerente incluso in un elenco ristretto è escluso dalla partecipazione alla valutazione di detta offerta.
5. La Commissione garantisce che tutte le informazioni relative ad un'offerta proposta e sensibili dal punto di vista commerciale restino riservate.
6. In caso di aggiudicazione di contratti dopo licitazione privata di cui all'articolo 116 del regolamento finanziario delle Comunità europee, tutte le candidature scritte sono registrate dalla Commissione che utilizzerà tale registrazione al momento di redigere l'elenco ristretto.
7. Nella redazione dell'elenco ristretto la Commissione tiene conto dei criteri di qualifica, interesse e disponibilità dell'impresa, dell'organizzazione o dell'ente. Il numero di imprese, organizzazioni e enti inseriti in un elenco ristretto dipende dalle dimensioni e dalla complessità del progetto e deve offrire la più ampia scelta possibile, che comprenda possibilmente agenti dei paesi beneficiari.  
  
Alle imprese, alle organizzazioni e agli enti che hanno manifestato per iscritto interesse per un progetto è comunicato se sono state incluse o meno nell'elenco ristretto.
8. La Commissione presenta annualmente al comitato di cui all'articolo 12 del presente regolamento un elenco delle imprese, delle organizzazioni e degli enti prescelti.
9. Nelle licitazioni private è previsto un periodo minimo di sessanta giorni tra la data in cui il comitato trasmette il suo parere finale e la data di indizione della gara. Tuttavia, in caso di urgenza, tale periodo può essere abbreviato dalla Commissione, purché venga trasmessa una spiegazione dettagliata al comitato.  
  
Una licitazione privata tiene conto di un limite di sessanta giorni dalla data di consegna dell'invito a presentare l'offerta. In casi urgenti questo periodo può essere abbreviato, ma non può mai essere inferiore a quaranta giorni. In casi eccezionali la Commissione può prorogare tale termine, purché venga trasmessa una spiegazione dettagliata al comitato. Tutte le modifiche riguardanti il termine devono essere debitamente notificate alle imprese, alle organizzazioni e agli enti interessati.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1629/96 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 1996

concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14,

considerando che l'esame del bilancio di previsione fa apparire l'esistenza di disponibilità esportabili di riso presso i produttori; che questa situazione potrebbe pregiudicare il normale sviluppo dei prezzi alla produzione della campagna 1996/1997;

considerando che per rimediare a tale situazione occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità; che la situazione particolare del mercato del riso rende appropriata la limitazione quantitativa delle restituzioni e quindi l'adozione delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76 che prevede che l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara;

considerando che è necessario indicare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95<sup>(4)</sup>, si applicano nell'ambito della presente gara;

considerando che per evitare le perturbazioni sui mercati dei paesi produttori è opportuno prevedere la limitazione dei mercati di destinazione alle zone da I a VI e alla zona VIII, esclusi la Guyana, il Madagascar e il Suriname, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94<sup>(6)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Viene indetta una gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi di cui all'articolo 14

del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le zone da I a VI e per la zona VIII, esclusi la Guyana, il Madagascar e il Suriname, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92.

2. La gara è aperta sino al 26 giugno 1997. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date per la presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

*Articolo 2*

Un'offerta è valida solamente se concerne un quantitativo da esportare di almeno 50 t e di 5 000 t al massimo.

*Articolo 3*

La garanzia di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 20 ECU/t.

*Articolo 4*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(7)</sup>, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del terzo mese successivo.

*Articolo 5*

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.

*Articolo 6*

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.

<sup>(7)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.



*Articolo 7*

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76:

— la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76,

— o di non dar seguito alla gara.

2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti

la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

*Articolo 8*

Il termine per la presentazione delle offerte per la gara scade il 5 settembre 1996 alle ore 10.

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 26 giugno 1997.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1996.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

**Gara settimanale per la restituzione all'esportazione verso taluni paesi terzi di riso lavorato a grani tondi**

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numero degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione (in ECU/tonnellata)
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

## REGOLAMENTO (CE) N. 1630/96 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 1996

concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14,

considerando che l'esame del bilancio di previsione fa apparire l'esistenza di disponibilità esportabili di riso presso i produttori; che questa situazione potrebbe pregiudicare il normale sviluppo dei prezzi alla produzione della campagna 1996/1997;

considerando che per rimediare a tale situazione occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità; che la situazione particolare del mercato del riso rende appropriata la limitazione quantitativa delle restituzioni e quindi l'adozione delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76 che prevede che l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara;

considerando che è necessario indicare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95<sup>(4)</sup>, si applicano nell'ambito della presente gara;

considerando che per evitare le perturbazioni sui mercati dei paesi produttori è opportuno prevedere la limitazione della gara a certe zone di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94<sup>(6)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Viene indetta una gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A di cui all'ar-

ticolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le zone I, II c), IV, V, VI e per la zona VIII, esclusi la Guyana, il Madagascar e il Suriname, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92.

2. La gara è aperta sino al 26 giugno 1997. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date per la presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

*Articolo 2*

Un'offerta è valida solamente se concerne un quantitativo da esportare di almeno 50 t e di 5 000 t al massimo.

*Articolo 3*

La garanzia di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 20 ECU/t.

*Articolo 4*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(7)</sup>, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del terzo mese successivo.

*Articolo 5*

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.

<sup>(7)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

*Articolo 6*

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

*Articolo 7*

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76:

- la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76,
- o di non dar seguito alla gara.

2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

*Articolo 8*

Il termine per la presentazione delle offerte per la gara scade il 5 settembre 1996 alle ore 10.

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 26 giugno 1997.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1996.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

**Gara settimanale per la restituzione all'esportazione verso taluni paesi terzi di riso lavorato a grani medi e lunghi A**

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numero degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione (in ECU/tonnellata)
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

## REGOLAMENTO (CE) N. 1631/96 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 1996

concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14,

considerando che l'esame del bilancio di previsione fa apparire l'esistenza di disponibilità esportabili di riso presso i produttori; che questa situazione potrebbe pregiudicare il normale sviluppo dei prezzi alla produzione della campagna 1996/1997;

considerando che per rimediare a tale situazione, occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità; che la situazione particolare del mercato del riso rende appropriata la limitazione quantitativa delle restituzioni e quindi l'adozione delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76 che prevede che l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara;

considerando che è necessario indicare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(4)</sup>, si applicano nell'ambito della presente gara;

considerando che per evitare le perturbazioni sui mercati dei paesi produttori è opportuno prevedere la limitazione della gara a certe zone di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 <sup>(6)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Viene indetta una gara per la restituzione all'esportazione per il riso lavorato a grani medi e lunghi A di cui

all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le zone II a), b), d) e III dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92.

2. La gara è aperta sino al 26 giugno 1997. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date per la presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

*Articolo 2*

Un'offerta è valida solamente se concerne un quantitativo da esportare di almeno 50 t e di 5 000 t al massimo.

*Articolo 3*

La garanzia di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 20 ECU/t.

*Articolo 4*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione <sup>(7)</sup>, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del terzo mese successivo.

*Articolo 5*

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.

*Articolo 6*

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

<sup>(7)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.

*Articolo 7*

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76:

- la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76,
- o di non dar seguito alla gara.

2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

*Articolo 8*

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 5 settembre 1996 alle ore 10.

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 26 giugno 1997.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1996.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

**Gara settimanale per la restituzione all'esportazione verso taluni paesi terzi di riso lavorato a grani medi e lunghi A**

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numero degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione (in ECU/tonnellata)
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		



**REGOLAMENTO (CE) N. 1632/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 agosto 1996**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della  
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1996.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 agosto 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	69,4	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	624	66,4
	060	80,2		999	117,4
	064	70,8		039	121,0
	066	60,3		052	64,0
	068	80,3		064	78,6
	204	86,8		070	90,2
	208	44,0		284	72,1
	212	97,5		388	84,6
	624	95,8		400	71,5
	999	76,1		404	63,6
ex 0707 00 25	052	62,4	416	72,7	
	053	156,2	508	113,5	
	060	61,0	512	104,9	
	066	53,8	524	100,3	
	068	69,1	528	81,5	
	204	144,3	624	86,5	
	624	87,1	728	107,3	
	999	90,6	800	141,3	
0709 90 79	052	54,3	804	99,4	
	204	77,5	999	91,4	
	412	54,2	039	104,1	
	508	43,3	052	74,9	
	624	151,9	064	72,5	
0805 30 30	999	76,2	388	71,3	
	052	133,7	400	70,4	
	204	88,8	512	88,7	
	220	74,0	528	132,9	
	388	69,2	624	79,0	
	400	68,2	728	115,4	
	512	80,0	800	84,0	
	520	66,5	804	73,0	
	524	68,7	999	87,8	
	528	61,1	052	53,9	
0806 10 40	600	96,5	220	121,8	
	624	48,9	624	106,8	
	999	77,8	999	94,2	
	052	79,6	052	78,8	
	064	75,6	064	64,4	
	066	49,4	066	58,0	
	220	110,8	068	61,2	
	400	156,7	400	143,5	
	412	67,7	624	212,2	
	508	307,2	676	68,6	
0809 30 41, 0809 30 49	512	186,0	999	98,1	
	600	74,2			
0809 40 30					

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 16). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1996

che modifica la decisione 96/159/Euratom, CE che autorizza la Repubblica portoghese a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(96/501/Euratom, CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'IVA<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che la Commissione, sulla base del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, ha adottato la decisione 96/159/Euratom, CE<sup>(2)</sup> che autorizza la Repubblica portoghese per gli esercizi finanziari 1992 e 1993 a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno;

considerando che la Repubblica portoghese non è sempre in grado, per la ripartizione di operazioni per aliquote prevista all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, di utilizzare i conti nazionali relativi al penultimo anno precedente l'esercizio finanziario per il quale bisogna calcolare la base delle risorse IVA, dato che solo i conti nazionali relativi al 1990, 1992 e 1993 sono sufficientemente particolareggiati per permettere il calcolo dell'aliquota media ponderata; che bisogna autorizzare la Repubblica portoghese a utilizzare i conti nazionali relativi al 1990, 1992 e 1993 per il calcolo dell'aliquota media

ponderata relativa agli esercizi 1994, 1995 e 1996 rispettivamente;

considerando che il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione nella quale figurano i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la ripartizione per aliquote prevista all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Repubblica portoghese è autorizzata ad utilizzare dati tratti dai conti nazionali relativi al 1990, 1992 e 1993 per gli esercizi finanziari 1994, 1995 e 1996 rispettivamente per i quali bisogna calcolare la base delle risorse IVA.

*Articolo 2*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 37 del 15. 2. 1996, pag. 32.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1996

che approva il piano di sorveglianza e di controllo delle salmonelle nel pollame  
presentato dalla Svezia

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/502/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari<sup>(1)</sup>, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/117/CEE, la Svezia ha trasmesso, con lettere datate 28 maggio 1996 e 13 giugno 1996, un piano di sorveglianza e di controllo delle salmonelle nel pollame nel proprio territorio;

considerando che il piano suddetto è conforme alle pertinenti disposizioni comunitarie, in particolare a quelle stabilite dall'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/117/CEE, e che può essere quindi approvato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato il piano di sorveglianza e di controllo delle salmonelle nel pollame presentato dalla Svezia.

*Articolo 2*

La Svezia mette in vigore entro il 31 luglio 1996 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare il piano di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1996

che autorizza il Portogallo e il Regno Unito a pagare il premio di trasformazione previsto dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, per animali ritirati dalla produzione prima di aver superato l'età di venti giorni

(I testi in lingua inglese e portoghese sono i soli facenti fede)

(96/503/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4 i, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 4 i, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, il premio di trasformazione concerne gli animali ritirati dalla produzione prima che abbiano superato l'età di dieci giorni; che tuttavia, a norma del paragrafo 4 dello stesso articolo, la Commissione può autorizzare uno Stato membro a versare il premio per animali ritirati prima di aver superato l'età di venti giorni sulla base di una domanda debitamente motivata e corredata delle misure adeguate di controllo; che il Portogallo e il Regno Unito hanno presentato una domanda accompagnata da un programma di misure di controllo intese ad evitare qualsiasi abuso e a garantire l'esclusione di tali animali dal consumo umano; che occorre pertanto concedere l'autorizzazione richiesta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il Portogallo e il Regno Unito sono autorizzati a elargire il premio di trasformazione previsto dall'articolo 4 i del regolamento (CEE) n. 805/68 per gli animali ritirati dalla produzione prima che abbiano superato l'età di venti giorni.

*Articolo 2*

La Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 9.

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1620/96 della Commissione, del 9 luglio 1996, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 202 del 10 agosto 1996)*

Dato che il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1522/96 (GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 1), la pubblicazione del regolamento (CE) n. 1620/96 della Commissione è nulla e non avvenuta.

---